

28 maggio 2021 16:09

ISEE e risarcimento del danno: va indicato nella DSU?

di [Emmanuela Bertucci](#)



In tanti ci scrivono

chiedendo se gli **importi ottenuti a titolo di risarcimento danni** debbano essere inclusi – **ai fini Isee** (indicatore della situazione economica equivalente) – nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Tali importi infatti, pur non costituendo reddito, **una volta versati sul conto corrente concorrono nel computo della giacenza media, e quindi incidono sull'Isee.**

Una via per evitare che tali importi confluiscono nell'Isee consiste nell'**attivare un fondo di previdenza complementare**. [Lo prevede l'Inps](#) che, con riferimento alla **fase di accumulo**, specifica: "*Le somme versate a fondi di previdenza complementare aperti vanno indicate? I fondi di previdenza complementare aperti non rientrano fra i rapporti finanziari da comunicare*".

Quanto alla **fase di erogazione**, occorre distinguere fra le **prestazioni erogate sotto forma di rendita** – che devono essere indicate nella DSU – e quelle **erogate sotto forma di capitale** – che non devono essere indicate in quanto assimilate al TFR. In quest'ultimo caso, chiaramente, quel medesimo importo depositato sul conto corrente concorrerà però al calcolo della giacenza media così incidendo sull'ISEE.

Lo prevede l'Inps, che nelle [istruzioni per la compilazione della DSU](#), specifica: "*Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007. Se la prestazione viene erogata sotto forma di rendita, il contribuente deve indicare l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX. Non devono essere indicate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale*".

Foto di [Tumisu da Pixabay](#)

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

[La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile](#)

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)